



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 24/01/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 1996

D.M. 5/8/1994 - art. 9. Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

L'Assessore all'E.R.P. dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

Il Ministero dei LL.PP. Segretario Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale, con Decreto del 5/8/1994, pubblicato sulla G.U. 194 del 20/8/1994 e successivo Decreto n.141 del 23/4/1996 nonché circolare n.28/Segr. del 16/01/1995, ha determinato nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata.

L'art. 4 lettera g) della legge n.457/78 attribuisce alle Regioni il compito di definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) dell'art.3 della stessa legge, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

La Regione Puglia, sulla base di quanto stabilito con il D.M. 5/8/94, ha approvato le deliberazioni n.5336 del 12/11/1996 e n. 8123 del 27/12/1996 fissando i nuovi limiti massimi di costo ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale, sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

Il citato D.M. 5/8/1994, all'art.9, prevede che i limiti massimi di costo possono essere aggiornati sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale facendo riferimento al mese di giugno di ogni anno con decorrenza dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione ISTAT da parte del Segretario del C.E.R.

Deve tenersi in conto che l'ultima variazione comunicata alle Regioni, in data 30/03/2000, si riferisce al periodo intercorrente i mesi di giugno 1998 - giugno 1999 e che, pertanto, non essendo stata comunicata l'ultima variazione intercorsa fra giugno 1999 e giugno 2000, essa non può trovare applicazione nel presente provvedimento.

Applicando le variazioni intervenute dalla data delle citate delibere di G.R. n. 5336/96 e n.8123/96 in modo arrotondato e considerato che il D.M. 5/8/94 consentiva alle Regioni di applicare costi base, in un intervallo, tra minimo e massimo, superiori a quelli fissati dalla precedente deliberazione regionale, si ritiene di poter stabilire incrementi che modificano i limiti massimi di costo ammissibili secondo i seguenti valori:

### NUOVA EDIFICAZIONE

---

COSTI Edilizia Sovvenzionata Edilizia Agevolata

---

C.B.N. costo base L/mq. 1.000.000 L/mq. 1.000.000

C.R.N. costo

realizzazione tecnica L/mq. 1.150.000 L/mq. 1.000.000

C.T.N. costo totale

intervento L/mq. 1.750.000 L/mq. 1.500.000

---

## RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

---

Edilizia Edilizia  
COSTI Sovvenzionata Agevolata

---

C.B.P. costo base recupero primario  
L./mq. 600.000 L./mq. 600.000  
C.R.P. costo realizzazione tecnica primario  
L./mq. 990.000 L./mq. 990.000  
C.T.P. costo totale recupero primario  
L./mq. 1.317.000 L./mq. 1.317.000  
C.B.S. costo base recupero secondario  
L./mq. 350.000 L./mq. 350.000  
C.R.S. costo realizzazione tecnica secondario  
L./mq. 475.000 L./mq. 475.000  
C.T.S. costo totale recupero secondario  
L./mq. 590.000 L./mq. 590.000

---

Qualora sia necessario procedere all'acquisizione dell'Edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.), costituito dalla somma dei costi C.T.P. + C.T.S. e del costo di acquisizione dell'immobile, comprensivo di oneri notarili, non potrà eccedere il limite massimo di 2.000.000 di Lire/mq. Di superficie complessiva.

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA

---

COSTI Edilizia sovvenzionata Edilizia Agevolata

---

C.B.M. costo base manutenzione  
L./mq. 400.000 L./mq. 400.000  
C.R.M. costo realizzazione tecnica  
L./mq. 520.000 L./mq. 520.000  
C.T.M. costo totale intervento  
L./mq. 645.000 L./mq. 645.000

---

I presenti costi sono applicabili ai programmi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata non ancora appaltati alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P.

Sono esclusi da tale applicazione gli interventi di edilizia, sovvenzionata la cui fase procedimentale è pervenuta alla approvazione dei programmi di intervento e, dei progetti, al fine di evitare un aggravamento del procedimento amministrativo già in atto nonché l'inevitabile lievitazione delle spese.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della presente deliberazione i programmi per i quali la Regione ha già localizzato i contributi sulla base delle richieste dei soggetti attuatori al fine di non stravolgere la programmazione finanziaria regionale.

Per le modalità applicative dei presenti nuovi limiti massimi di costo si rimanda alle deliberazioni di G.R n. 5336 del 12/11/96 e n. 8123 del 27/12/96 e si conferma quant'altro contenuto nelle stesse.

- Adempimenti contabili di cui alla L.R. n° 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni:

Gli oneri di cui alla presente deliberazione non transitano attraverso il Bilancio Regionale.

Premesso quanto innanzi, occorre procedere alla approvazione della proposta di aggiornamento dei limiti massimi di costo ammissibili per l'edilizia sovvenzionata e l'edilizia agevolata, per cui l'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie, innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto, che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. a) della L.R. 4/2/97 n.7

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione, e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urb. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ed A. T., dott. Enrico SANTANIELLO;

- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall' Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;

- di attestare che il presente provvedimento non impegna fondi che transitano attraverso il bilancio regionale;

- di dichiarare che il presente provvedimento non è da sottoporre al controllo di legittimità previsto dall'art. 17 comma 32 della Legge n. 127/97 sugli atti amministrativi della Regione;

- di disporre che la presente deliberazione venga integralmente pubblicata sul B.U.R. della Regione Puglia, per essere portata a conoscenza di tutti coloro che ne fossero interessati.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---